SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 19 MAGGIO 1949

(10ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PERSICO

Disegni di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie » **(N. 285)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 48, 49
VARRIALE, *relatore* 48, 49
AZARA 48
VISCHIA 49
PICCHIOTTI 49

(Discussione e approvazione)

« Convocazione delle assemblee delle società aventi sede in territori sui quali lo Stato italiano ha cessato di esercitare la sua sovranità » **(N. 246)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

BO, *relatore* 51, 52, 53
BOERI 52, 53
AZARA 52, 53
MUSOLINO 53
BERLINGUER 53
VISCHIA 53
ROMANO Antonio 53

(Discussione e rigetto)

« Aggregazione alla pretura di Fossano dei comuni di Salmore, Sant'Albano Stura, Trinità » **(N. 151)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 55
BERLINGUER, *relatore* 54, 55, 56
BERTONE, *Ministro del commercio con l'estero* 55
LUSSU 56
MUSOLINO 56

La riunione ha inizio alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Anfossi, Azara, Berlinguer, Bertini, Bo, Boeri, Ciampitti, Conci, Gavina, Italia, Lussu, Magliano, Musolino, Persico, Picchiotti, Proli, Romano Antonio, Spallino, Turco, Varriale, Vischia, Zelioli.

È presente altresì il Ministro del commercio con l'estero, senatore Bertone.

SPALLINO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (N. 285).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Bosco Lucarelli e di

altri senatori: « Soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Varriale.

VARRIALE, *relatore*. Nell'ultima riunione la Commissione iniziò la discussione di questo disegno di legge assumendo verso il provvedimento un atteggiamento favorevole, in quanto con esso si va incontro alle esigenze di una benemerita classe — quella degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie — la quale, sostanzialmente, da più di venti anni espleta nè più nè meno che le stesse funzioni e le stesse mansioni dei veri e propri cancellieri, essendo però retribuita in modo iniquo in quanto, pur avendo le stesse attribuzioni dei funzionari dell'ordine superiore, non ha i vantaggi relativi. Il nostro Presidente, onorevole Persico, suggerì a me ed al collega Picchiotti di prendere contatti con il Ministero di grazia e giustizia; insieme al senatore Picchiotti, ho adempiuto a questo incarico in modo non completo, ma sufficiente per poter portare qui l'annuncio ufficiale che il Ministero è pienamente favorevole al provvedimento in esame, tanto che già il Ministro stesso aveva preparato al riguardo un progetto di decreto legislativo, che non potè poi essere approvato perchè col 9 maggio 1948 ebbe termine l'esercizio da parte del Governo della funzione legislativa.

Contro questo progetto ci sono alcune piccole obiezioni, ma credo che esse siano superate dalla presentazione dei seguenti emendamenti formulati. di comune accordo, dal senatore Picchiotti (il quale rinunzia, in conseguenza, alle proposte di modificazione presentate nella seduta precedente) e da me:

all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: « saranno nominati cancellieri » inserire le altre « o segretari ». Dopo il secondo comma inserire il seguente terzo comma: « Sulle istanze avanzate dagli aiutanti di cancelleria il Ministero della giustizia provvederà entro sei mesi dalla loro presentazione »;

all'articolo 7 aggiungere i seguenti comma: « È fatta salva la facoltà di ricorso nei termini e modi di leggi avverso le dichiarazioni di non idoneità.

« Gli ex aiutanti il cui ricorso, previsto nel comma precedente, venga respinto rimarranno nel ruolo transitorio di cui all'articolo primo con le attuali funzioni ed il normale sviluppo di carriera del gruppo C, sino al completo esaurimento del detto ruolo transitorio ».

Essendo presente il senatore Azara, desidererei che anche egli portasse il suo contributo all'esame di questo progetto.

AZARA. Vorrei sapere se è stata risolta la questione del titolo di studio; perchè, se si opera un passaggio in blocco nella categoria dei cancellieri e segretari giudiziari degli aiutanti delle cancellerie e segreterie senza considerare se questi abbiano la sufficiente preparazione...

VARRIALE, *relatore*. Coloro i quali sono muniti di titolo di studio avrebbero senz'altro il diritto al passaggio nella categoria superiore; gli altri acquisirebbero il diritto al passaggio dopo almeno dieci anni, qualora, naturalmente, tutti i rapporti informativi fossero loro favorevoli.

AZARA. Dico la verità: io sono contrario a questi passaggi di categoria, perchè oggi si tratta della categoria degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, domani potrà trattarsi di altre categorie...

PRESIDENTE. Questo è un provvedimento a carattere eccezionale.

AZARA. Si dice sempre così, ma poi si ricade egualmente nella situazione che si è definita eccezionale. Voglio dire una volta per sempre che sono nettamente contrario a questi sistemi, perchè, quando si è stabilito che per determinati funzionari deve essere richiesto un dato titolo di studio, non si deve assolutamente derogare a tale principio.

PRESIDENTE. Qui si tratta di fare una sanatoria.

AZARA. Insisto, anche perchè lo stesso avviene per i magistrati.

PRESIDENTE. Ma questi aiutanti prestano servizio da venti anni.

AZARA. Non mi pare che questa considerazione sia tale da togliere valore alle mie affermazioni.

VISCHIA. Non essendo stato presente all'ultima discussione, vorrei dichiarare che, a mio parere, questo disegno di legge ristabilisce i termini della giustizia, perchè avviene oggi che dei cancellieri capi hanno la licenza tecnica mentre gli aiutanti di cancelleria, che magari hanno un titolo superiore, non possono diventare cancellieri.

PRESIDENTE. E poi quello che è preminente in tale questione è che si tratta di un ruolo che è chiuso per sempre.

PICCHIOTTI. Il collega Varriale ed io abbiamo anche compulsato tutti gli stati di servizio relativi agli aiutanti di cancelleria di tutte le regioni d'Italia ed abbiamo visto che essi hanno avuto un voto unanime di plauso per la funzione che hanno esercitata.

PRESIDENTE. Ho qui un progetto, inviato dalla Federazione pisana, che prospetta come si può provvedere alle spese derivanti dall'approvazione di questo disegno di legge con l'imposizione di alcune piccole tasse. Ma noi non siamo competenti a questo riguardo.

Vorrei conoscere, a proposito dell'onere finanziario che il provvedimento in esame comporta, il risultato dei contatti che il relatore o il senatore Picchiotti hanno avuto col Ministro di grazia e giustizia e con la nostra Commissione finanze e tesoro.

VARRIALE, *relatore*. La Commissione di finanze e tesoro anche in questa circostanza si è pronunciata sfavorevolmente perchè, a suo parere, questo progetto potrebbe incoraggiare altre richieste di altre categorie. Ma questo è un argomento che prova troppo e non prova niente, poichè, laddove si avanzano legittime rivendicazioni, è giusto che i funzionari ottengano la tutela dei loro interessi da parte del Parlamento.

L'altro argomento della Commissione di finanze e tesoro è l'eterna difficoltà dell'articolo 81. Penso che anche questo articolo vada interpretato *cum grano salis*; perchè, se noi ci irrigidiamo con l'articolo 81...

PRESIDENTE. L'articolo 81 è rigido e non si può flettere in alcun modo.

VARRIALE, *relatore*. A prescindere da questo, volevo far presente che, secondo le osservazioni fatte nella seduta precedente dal senatore Picchiotti, il provvedimento in discussione non comporta per il Tesoro alcun aumento di onere finanziario.

PRESIDENTE. Noi della parte finanziaria non ci occupiamo; se sorgerà la questione, si provvederà analogamente a quanto propone il progetto di legge presentato dalla Federazione pisana.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo *C*), istituito con decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, è soppresso ed è trasformato in un ruolo transitorio nel quale passano gli aiutanti.

(È approvato).

Art. 2.

Gli aiutanti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo *B* dei dipendenti statali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono fare istanza per passare nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo *B*).

(È approvato).

Art. 3.

Il passaggio preveduto nel precedente articolo è subordinato al giudizio di idoneità della Commissione centrale di scrutinio, la quale tiene conto:

1° del parere della Commissione di vigilanza e disciplina presso la Corte di appello da cui dipende l'ufficio nel quale l'aiutante presta servizio, concernente la capacità, la condotta e le attitudini dell'aspirante;

2° delle ulteriori informazioni che la Commissione centrale può richiedere.

Per gli aiutanti in servizio presso il Ministero il parere è dato dal Capo dell'Ufficio.

(È approvato).

L'articolo 4, dopo gli emendamenti proposti dal relatore, risulta così formulato:

Art. 4.

Gli aiutanti dichiarati idonei sono nominati primi cancellieri o primi segretari, se provenienti dal grado IX, e cancellieri o segretari di prima classe, se provenienti dal grado X.

Quelli provenienti dai gradi XI, XII e XIII saranno nominati cancellieri o segretari di seconda classe.

Sulle istanze avanzate dagli aiutanti di cancelleria il Ministero della giustizia provvederà entro sei mesi dalla loro presentazione.

Tutti gli aiutanti così nominati ai termini dei precedenti comma prendono posto nei rispettivi gradi dopo l'ultimo dei cancellieri e segretari ivi compresi e secondo l'ordine della loro attuale graduatoria.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Agli effetti della successiva promozione ai gradi X e IX del gruppo *B* si tiene conto integralmente del servizio prestato nel ruolo degli aiutanti.

(È approvato).

Art. 6.

Gli aiutanti di qualsiasi grado che, invece, non sono in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo *B*, dopo dieci anni dall'ingresso in carriera ed entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono fare istanza per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo *B*).

Si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

(È approvato).

Dopo gli emendamenti proposti dal relatore, l'articolo 7 risulta così formulato:

Art. 7.

Gli aiutanti dichiarati non idonei non possono più chiedere il passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari.

È fatta salva la facoltà di ricorso nei termini e modi di legge avverso le dichiarazioni di non idoneità.

Gli ex aiutanti il cui ricorso, previsto nel comma precedente, venga respinto rimarranno nel ruolo transitorio di cui all'articolo 1 con le attuali funzioni ed il normale sviluppo di carriera del gruppo C, sino al completo esaurimento del detto ruolo transitorio.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 8.

Gli aiutanti nominati cancellieri e segretari giudiziari conservano a titolo di assegno personale i maggiori emolumenti di cui eventualmente siano provvisti.

(È approvato).

Art. 9.

Il ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari nei gradi IX, X e XI è man mano aumentato in corrispondenza delle vacanze che per effetto dei passaggi di cui ai precedenti articoli si verifichino nel ruolo transitorio degli aiutanti.

Il ruolo di grado XI dei cancellieri e segretari è, inoltre, aumentato di tanti posti quanti sono quelli attualmente vacanti e disponibili nel grado XIII del soppresso ruolo degli aiutanti.

I posti che risulteranno, dopo esaurito il ruolo provvisorio, sono assorbiti nel ruolo dei cancellieri (gradi IX, X e XI).

Tuttavia le vacanze che si verificheranno nel grado XIII del ruolo transitorio degli aiutanti per effetto di promozione o di altra causa andranno in aumento del grado XI del ruolo dei cancellieri e segretari appena si verificano.

(È approvato).

Art. 10.

Sono vietate nuove assunzioni nel ruolo transitorio degli aiutanti sia mediante pubblici concorsi sia mediante nomine in base alle precedenti disposizioni di legge che le autorizzavano.

(È approvato).

Art. 11.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Convocazione delle assemblee delle società aventi sede in territori sui quali lo Stato italiano ha cessato di esercitare la sua sovranità » (N. 246). *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convocazione delle assemblee delle società aventi sede in territori sui quali lo Stato italiano ha cessato di esercitare la sua sovranità ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bo.

BO, *relatore*. Onorevoli senatori, il disegno di legge sottoposto al vostro esame è imposto dall'evidente e dolorosa necessità di rendere possibile la convocazione delle assemblee di numerose società che, prima dell'ultima guerra mondiale, avevano la loro sede in territori sottoposti alla sovranità dell'Italia, attualmente disgiunti dal territorio dello Stato.

Secondo la disposizione enunciata nell'articolo 2363 del Codice civile, le assemblee devono essere convocate dagli amministratori nella sede della società, se l'atto costitutivo non dispone diversamente; si aggiunge nell'articolo 2367 del Codice civile che gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale. È ovvio che, alla stregua di codeste norme, sarebbe impossibile la riunione delle assemblee per tutte le società aventi adesso la sede fuori del nostro Stato in tutti i casi nei quali la maggioranza dei soci ha voluto conservare la cittadinanza italiana e si è trasferita sul territorio nazionale. Di qui la ragione del presente provvedimento, il quale è destinato a trovare applicazione precipuamente in tema di società per azioni, anche se nel suo titolo si parli genericamente di società.

È già stato rammentato che in tempi non lontani analoghe disposizioni di legge furono emanate in relazione a situazioni affini a quella alla quale si vuol provvedere col disegno che ora viene all'esame della Commissione.

Quando le terre dell'Africa orientale italiana andarono perdute per le vicende della guerra, il legislatore dettò la legge 18 maggio 1942, n. 669 (« Norme relative alla gestione nel Regno durante lo stato di guerra delle attività economiche esercitate nell'A. O. I. »), il cui articolo 20 dava facoltà al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione esistesse una rappresentanza o dipendenza di una società avente sede nell'Africa orientale italiana o, in mancanza, al Presidente del tribunale di Roma di autorizzare la convocazione della assemblea generale su richiesta motivata degli organi sociali autorizzati alla convocazione oppure, se si dovessero prendere urgenti deliberazioni nel comune interesse, su richiesta motivata di un gruppo di soci rappresentante almeno un quinto del capitale sociale.

Di lì a poco, quando l'Italia fu divisa in due tronconi, provvidenze simili furono disposte col decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, secondo l'articolo 14 del quale, ogni volta che fosse necessario tutelare rilevanti interessi, poteva essere autorizzata la convocazione dell'assemblea fuori della sede della società. Si esigeva la condizione che almeno i tre quarti del capitale (il decreto parlava esplicitamente di società per azioni) ap-

partenessero a persone che si trovassero in territorio liberato o ad enti i cui rappresentanti fossero in tale territorio mentre la sede sociale era nel territorio ancora sottoposto alla dominazione nazi-fascista.

Col provvedimento sottoposto alla nostra Commissione si dispone che l'assemblea può essere convocata su richiesta motivata degli organi cui, a norma di legge o di statuto, compete il potere di convocazione; si dispone, altresì, con notevole abbondanza di particolari, che la convocazione può essere autorizzata dal Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è situata una sede secondaria, una filiale, un'agenzia, una rappresentanza od uno stabilimento della società o, in difetto, dal Presidente del tribunale di Roma.

Non si dice esplicitamente che in determinati casi (e più precisamente quando la domanda sia fatta da una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale) la convocazione possa essere chiesta da una siffatta minoranza qualificata, come è stabilito nell'articolo 2367 del Codice civile, primo comma; ma pare evidente che questo principio del diritto comune resti fermo e che, per conseguenza, anche in un caso siffatto la convocazione dell'assemblea debba essere ordinata.

Si dice invece nel secondo comma dell'articolo 1 che le deliberazioni le quali importano modificazione dell'atto costitutivo devono essere depositate ed iscritte presso la Cancelleria del tribunale della località in cui si è riunita l'assemblea che ha adottato le deliberazioni di tale genere.

In sede di discussione davanti la terza Commissione della Camera dei deputati è stato osservato che il consentire facoltà simili ai soci trasferitisi in Italia, come se si trattasse di enti aventi nello Stato italiano la loro sede naturale, può condurre a deliberazioni unilaterali ed inefficaci poichè il patrimonio sociale si trova fuori dei confini del nostro Stato e rispetto ad esso le deliberazioni della assemblea possono essere prive di effetto pratico. Non vi è dubbio che la critica è esatta. Ma altrettanto vero è che non si possono non tutelare gli interessi dei cittadini italiani al di là di simili preoccupazioni. Non sembra quindi il caso di rimettere il problema ad accordi o trattati internazionali dei quali non è agevole prevedere la possibilità pratica. Anche se la legge darà luogo a controversie, lo scopo da essa perseguito è troppo imperioso perchè si possa farne a meno.

Per queste considerazioni il vostro relatore confida che la Commissione darà il suo suffragio al disegno proposto dal Governo e approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il presidente del tribunale nella cui giurisdizione è situata una sede secondaria, filiale, agenzia, rappresentanza o stabilimento di una società avente sede in territori sui quali lo Stato italiano ha cessato di esercitare la sua sovranità, ovvero, in mancanza, il presidente del tribunale di Roma può, nel caso in cui la maggioranza dei soci abbia la cittadinanza italiana e risieda in Italia, autorizzare la convocazione dell'assemblea in una località diversa da quella in cui è stabilita la sede sociale o nella quale per atto costitutivo o statuto debba farsi tale convocazione, su richiesta motivata degli organi sociali che, secondo l'atto costitutivo o lo statuto, hanno il potere di convocare l'assemblea.

Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo adottate dalle assemblee delle società di cui al comma precedente debbono essere depositate e iscritte presso la cancelleria del tribunale della località in cui l'assemblea si è riunita.

BOERI. Ritengo che la disposizione dell'articolo 1 sia incompleta, poichè non è contemplato il caso in cui, non la maggioranza dei soci, ma la maggioranza del capitale sia italiana.

AZARA. Concordo con quanto ha detto il senatore Boeri. Proporrei per tanto il seguente emendamento: dopo le parole « abbia la

cittadinanza italiana e risieda in Italia » inserire le altre « o appartenga a cittadini italiani la maggioranza del capitale ».

In tal caso resterebbe chiaro che si tratta della maggioranza qualificata del capitale.

BO, *relatore*. Non condivido le considerazioni fatte dalla maggioranza della Commissione della Camera, che cioè questo provvedimento è destinato a non avere alcuna portata pratica. Comunque, per quanto riguarda la questione sollevata dal senatore Boeri, voglio leggere quello che è stato detto in proposito alla Camera dall'onorevole Concetti: « Non si deve dimenticare che le società di cui al disegno di legge sono italiane. La situazione derivata dalla guerra ha posto un problema più di persone, di soci, che di capitale. Ecco il perchè del riferimento alla maggioranza dei soci, anzichè a quella del capitale sociale. Per i soci che sono rimasti negli altri Stati potrà sempre valere, in caso di modificazioni dello Statuto sociale, deliberate a norma del provvedimento in esame, la garanzia stabilita dall'articolo 2437 del nostro Codice civile, il quale stabilisce che i soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società o il trasferimento della sede sociale all'estero hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni ».

Inoltre, il relatore, onorevole Rocchetti, così si è espresso: « Apprezzo queste preoccupazioni di carattere internazionale, ma penso che non possiamo, per un rispetto formale di diritti altrui, disconoscere gli interessi dei cittadini italiani. E non possiamo negare (considerato lo scempio che si è fatto delle nostre proprietà) ai nostri concittadini di riunirsi per raccogliere le sparse membra di quanto è restato al di qua del confine e per definire la loro dolorosa situazione. Ci dobbiamo preoccupare degli interessi dei nostri cittadini e del rispetto che dobbiamo a noi stessi. Si tratta di legiferare in materia di società per azioni che avevano sede in territori non più italiani; ma non è detto che là debba essere tutto il loro patrimonio. Potrà venire in seguito la regolamentazione internazionale; ma lasciamo intanto la possibilità accordata dal disegno di legge, tanto più che essa è affidata alla prudenza del magistrato che dovrà sindacare l'opportunità della convocazione. Pur apprezzando le perplessità dell'onorevole Calamandrei, che ha portato qui la sua alta esperienza di giurista, noi dobbiamo approvare la legge per carità di patria ».

MUSOLINO. Le osservazioni fatte dall'onorevole Boeri potrebbero volgersi anche contro di noi, nel caso che la maggioranza degli interessi fosse straniera e la maggioranza dei soci italiana.

AZARA. Io insisto nel mio emendamento, in cui si pone la possibilità di un'alternativa.

BERLINGUER. Noi ci troviamo di fronte a due punti di vista: l'uno tecnico e l'altro politico-patriottico. Mi sembra che noi dobbiamo preoccuparci solo di questo aspetto.

VISCHIA. Penso che l'emendamento Azara si possa accettare per il fatto che una possibilità non esclude l'altra.

ROMANO ANTONIO. Penso che l'articolo debba rimanere così come è stato formulato dalla Camera dei deputati, perchè, se i beni si trovano all'estero, tanto vale lasciare la formulazione proposta: se i beni sono in Italia, non è il caso di preoccuparsi.

AZARA. Se i beni sono in Italia e la sede della società è all'estero, non si può convocare l'assemblea in base alle norme vigenti.

BOERI. Se la sede è all'estero, la convocazione dell'assemblea non si può fare in Italia, anche se in Italia vi siano degli stabilimenti della società; ed allora cade lo scopo della legge.

BO, *relatore*. Accetto l'emendamento in quanto con esso si pone un'alternativa e cioè si prevede il caso in cui la maggioranza dei soci abbia la cittadinanza italiana e risieda in Italia oppure quello in cui appartenga ai cittadini italiani la maggioranza del capitale.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'articolo 1 che, dopo l'emendamento del senatore Azara, resta così formulato:

« Il presidente del tribunale nella cui giurisdizione è situata una sede secondaria, filiale, agenzia, rappresentanza o stabilimento di una società avente sede in territori sui quali lo Stato italiano ha cessato di esercitare la sua sovranità, ovvero, in mancanza, il presidente del tribunale di Roma può, nel caso

in cui la maggioranza dei soci abbia la cittadinanza italiana e risieda in Italia o la maggioranza del capitale appartenga a cittadini italiani, autorizzare la convocazione dell'assemblea in una località diversa da quella in cui è stabilita la sede sociale o nella quale per atto costitutivo o statuto debba farsi tale convocazione, su richiesta motivata degli organi sociali che, secondo l'atto costitutivo o lo statuto, hanno il potere di convocare l'assemblea.

Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo adottate dalle assemblee delle società di cui al comma precedente debbono essere depositate e iscritte presso la cancelleria del tribunale della località in cui l'assemblea si è riunita ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rigetto del disegno di legge: « Aggregazione alla pretura di Fossano dei comuni di Salmore, Sant'Albano Stura, Trinità » (N. 151).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Aggregazione alla pretura di Fossano dei comuni di Salmore, Sant'Albano Stura, Trinità », d'iniziativa del senatore Sacco.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Berlinguer.

BERLINGUER, *relatore*. L'onorevole senatore Sacco ha presentato una proposta di legge tendente ad aggregare alla pretura di Fossano tre Comuni che si trovano oggi compresi nella circoscrizione della pretura di Carrù. Si tratta dei comuni di Sant'Albano Stura, Salmore e Trinità, le cui popolazioni, secondo le notizie dell'onorevole proponente, aspirerebbero a questo provvedimento. Soggiunge l'onorevole senatore Sacco che la sede attuale della pretura (Carrù) è più lontana di Fossano dai tre Comuni ed a dimostrazione di ciò ha trasmesso alla 2ª Commissione permanente una cartina da cui si rileva l'esattezza di quanto egli afferma, sebbene si tratti di differenze di distanza non molto sensibili.

L'onorevole Ministro di grazia e giustizia ha espresso, invece, parere contrario alla proposta. Egli premette che numerose sono le richieste di mutamenti di circoscrizioni giudiziarie nel territorio della Repubblica che spesso suscitano contrasto di interessi e di opinioni fra le popolazioni interessate. Ed osserva, in primo luogo, che i mutamenti possono incidere nella sistemazione degli uffici giudiziari anche per quanto riguarda il loro numero; il che non pare possa valere per il caso in esame, in quanto due rimarrebbero sempre le sedi di pretura anche con la nuova circoscrizione territoriale proposta.

Soggiunge l'onorevole Ministro che l'aggregazione dei tre Comuni già nominati alla pretura di Fossano modificherebbe anche la circoscrizione del tribunale di Mondovì, a cui appartiene la pretura di Carrù, e quella del tribunale di Cuneo, a cui appartiene la pretura di Fossano. Il rilievo, se pur non ha carattere decisivo, merita seria considerazione, anche perchè ad esso può aggiungersi che l'Ufficio di registro e la Conservatoria delle ipoteche per i tre Comuni in parola resterebbero, anche in caso di spostamento, a Mondovì; e sono noti i rapporti di coincidenza che esistono tra tali uffici e quelli giudiziari. Tuttavia il caso di diversa circoscrizione tra uffici giudiziari, amministrativi, finanziari e fiscali non sarebbe nuovo.

Più grave appare un'ultima osservazione dell'onorevole Ministro. Egli ricorda che dovrà presto procedersi ad un riordinamento generale delle circoscrizioni giudiziarie, per il quale si sono già raccolti quasi tutti i dati, e ritiene che a tale ordinamento dovrebbe pro-

cedersi con criteri uniformi e tenendo conto di varie esigenze superiori e non soltanto di quelle prospettate da singoli Comuni interessati, che pur avranno il loro notevole peso.

Non sembra che questo criterio debba costituire un principio assoluto. Potrebbero essere sottoposti alla 2ª Commissione casi eccezionali che consiglino una urgenza di provvedimenti. Ma, allo stato degli atti, il caso in esame non ha questo carattere e l'accoglimento della proposta dell'onorevole senatore Sacco potrebbe costituire un precedente impegnativo per altri numerosi casi analoghi, tale da compromettere quella riforma generale delle circoscrizioni che dovrà compiersi con i giusti criteri accennati dall'onorevole Ministro.

L'onorevole Ministro ha anche chiesto di essere sentito per illustrare il suo parere. Ma, se la Commissione non approverà la proposta di legge, questo intervento può ritenersi superfluo. Ed io non credo che la proposta di legge possa essere accolta. Ritengo però che la Commissione debba esprimere al Governo il voto che i lavori per il riordinamento delle circoscrizioni giudiziare vengano affrettati e conclusi con ogni sollecitudine, tenendo anche conto dei molti errori e favoritismi del periodo fascista, e che si tenga sempre conto del parere dei capi delle Corti, dei Consigli forensi e delle popolazioni interessate. Per quanto riguarda queste ultime, se non è possibile adottare forme di *referendum* analoghe a quelle dell'articolo 132 della Costituzione, si dovranno almeno interpellare le amministrazioni comunali, senza che, naturalmente, questo parere, pur di notevolissimo peso, diventi vincolativo, poichè altre esigenze superiori e diverse, ma egualmente legittime, potrebbero consigliare di prescinderne.

PRESIDENTE. Il relatore, in sostanza, propone di non approvare il passaggio alla discussione degli articoli e di chiamare il Ministro di grazia e giustizia ad assistere allo svolgimento di questa discussione solo qualora si andasse di contrario avviso. Del resto, ciò ha chiesto lo stesso Ministro, perchè la sua lettera conclude così: « Desidero intervenire personalmente per chiarire ed illustrare ».

Do ora la parola al Ministro Bertone, che ha espresso il desiderio di darci chiarimenti in proposito.

BERTONE, *Ministro del commercio con l'estero*. Per quanto riguarda le considerazioni di ordine generale, mi rimetto senz'altro a quelle già fatte dall'onorevole Ministro guardasigilli. Ma chiederei all'onorevole Commissione di consentirmi di esporre alcune considerazioni sul problema che interessa la mia terra, per il quale sono in condizioni di esporre dati concreti.

La provincia di Cuneo aveva quattro tribunali che corrispondevano ai quattro circondari di Cuneo, Saluzzo, Alba e Mondovì. (Quest'ultimo è il mio circondario, di cui sono anche rappresentante politico). Del tribunale di Mondovì faceva parte il mandamento di Benevagienna, al quale erano aggregati i Comuni che oggi vorrebbero il distacco.

La legge Oviglio del 1923 soppresse tre dei tribunali della provincia, lasciando solo il tribunale di Cuneo. Presto, però, si ravvisarono inconvenienti talmente gravi che il Governo, dopo pochi anni, dovette rimettere in funzione il tribunale di Alba, che fu ricostituito secondo la vecchia circoscrizione; recentemente è stato ricostituito anche il tribunale di Mondovì e or è un anno e mezzo è stato ricostituito quello di Saluzzo; dimodochè la provincia di Cuneo ha nuovamente i suoi quattro tribunali. Lavoro ce n'è per tutti e quattro, perchè l'accentramento precedente del lavoro nel solo tribunale di Cuneo aveva causato una stasi generale di tutti gli affari civili e penali.

In questi venticinque anni di parentesi i Comuni in parola furono aggregati alla pretura di Fossano e quindi le popolazioni dovettero per necessità far capo a questo paese. È naturale quindi che ci sia un certo desiderio che gli affari continuino a svolgersi colà. Ma bisogna anche dire che tutte queste popolazioni hanno i loro interessi — censuari, catastali, di registro, di affari — tutti assolutamente a Mondovì e che anche a Mondovì fanno capo per l'agenzia delle imposte e delle ipoteche e — anche questo va tenuto in conto — che sono ecclesiasticamente sotto la diocesi di Mondovì.

Non dubito che una delle ragioni principali che inducono queste popolazioni, o solo una parte di esse, a desiderare di avere ancora relazioni con Fossano può dipendere dal fatto che Fossano in questo momento è servi-

ta da mezzi di comunicazione migliori ed è un capoluogo di circondario, una città importante di ventimila abitanti. Ma a me consta personalmente che anche Benevagienna sta attrezzandosi con servizi di autobus per passeggeri in tutte le direzioni. Perciò questa è una difficoltà che sarà in breve termine superata. Ma, a parte queste circostanze che sono di poco rilievo, ciò che è importante, per quel che riguarda il principio generale accennato dal Ministro guardasigilli, è che aggregare questi Comuni a Fossano significa spezzare completamente l'andamento giudiziario di tutti gli affari che verrebbero da questi Comuni portati a Fossano.

Perciò, se tutti gli affari tributari, ipotecari, ecclesiastici vanno a Mondovì, non si comprende per quale motivo questi tre Comuni dovrebbero essere avulsi dalla circoscrizione del tribunale di Mondovì.

BERLINGUER, *relatore*. Ringrazio il Ministro Bertone per aver confortato la mia tesi con dati precisi.

Una osservazione di cui vorrei permettermi di rivendicare a me, e non all'onorevole Grassi, il merito di averla prospettata è quella del pericolo che si incorrerebbe spezzando la circoscrizione amministrativa, fiscale, finanziaria ecc., con l'aggregazione di questi tre Comuni alla pretura di Fossano.

Faccio notare che esistono in Sardegna dei casi analoghi, per esempio quello della pretura di Bono, in provincia di Sassari, ma sotto la giurisdizione del tribunale di Nuoro. Si racconta che i pretori di Bono nel recarsi in chiesa recitano il *Pater Noster* in questo modo: «*A Nuoro libera nos, Domine...*». Sono gravi gli inconvenienti a cui dà luogo questo spezzettamento tra circoscrizione amministrativa e giudiziaria, specialmente per la richiesta di certificati.

Credo, perciò, che, dopo gli schiarimenti del Ministro, possiamo approvare la mia proposta.

LUSSU. Prendo la parola per esprimere quel che, a mio parere, è una questione di principio. Mai, io credo, la Commissione dovrebbe neppure iniziare la discussione di disegni di legge di questo genere se accanto alla proposta non c'è la documentazione da cui risulti la volontà delle popolazioni.

Un'altra cosa io desidero far osservare su questo tema. Credo che non si possa condividere il criterio generale espresso dal Guardasigilli, quando dice: non entriamo in merito ad una riforma che si propone adesso, perchè noi abbiamo in progetto una generale riforma degli uffici giudiziari. Ci sono casi in cui la modificazione è urgente ed è bene che il legislatore la consenta. Come criterio generale, siamo d'accordo, ma questo criterio generale non deve impedire che alcune situazioni gravi possano essere corrette.

MUSOLINO. Associandomi a quanto ha detto l'onorevole Berlinguer, faccio rilevare che è necessario che nella relazione sul bilancio della Giustizia siano tenute presenti queste considerazioni. Si deve consacrare il principio che la Giustizia deve essere decentrata e deve andare verso il popolo. Io credo che noi dobbiamo tener fermo il principio del decentramento degli organi giudiziari.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo ai voti la proposta del relatore di non passare alla discussione degli articoli del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La riunione termina alle ore 12,10.